CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002675 - Interno - 27/04/2023 - 15:45

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2022-XI Legislatura del Gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde".

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti; Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007266/e del 27/04/2023 15.59 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
27/04/2023 15.59-2023007266

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000137 - 27/04/2023 - 15:45

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

Vista la deliberazione n. 62/2023/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

Visti il Decreto Presidenziali n. 28/2021 e n. 34/2021, con i quali il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Vista l'istanza del 26.04.2023, con la quale i magistrati istruttori hanno chiesto il deferimento della presente questione all'esame collegiale;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 51/2023, con la quale il presente affare è stato inserito nella camera di consiglio del 27 aprile 2023;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori, dott. ssa Ilaria Cirillo e dott.ssa Stefania Calcari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 28 febbraio 2023 con nota prot. n. 3228/23 trasmessa a mezzo PEC a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1416/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde" e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del Gruppo, la somma di euro 38.924,16 con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 5.348,46 mentre le spese effettuate sono pari ad euro 26.979,82 , con un fondo cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 17.292,80.

Con deliberazione n. 64/2023/FRG, questa Sezione regionale di controllo ha disposto la comunicazione al Gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di giorni trenta ai fini della regolarizzazione.

Con nota del 14/04/2023, acquisita al protocollo n.41/DF del Consiglio regionale e trasmessa, a mezzo PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio stesso (assunta al prot. SC CAM n. 2510), il Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la mentovata deliberazione n. 64/2023/FRG.

DIRITTO

1. L'autonomia contabile del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, della Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione. In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, "contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". Le risultanze finali

del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale.

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, mette conto evidenziare che l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che "l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio".

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art.

1 del d.l. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione".

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

3. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari.

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, per l'esercizio 2021, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013).

Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle

somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "principio generale delle norme di contabilità pubblica", essendo "strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari" (sentenza n. 39/2014).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha come finalità quella di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo di che trattasi "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016). Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate anche le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della

correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, la integrità documentale del rendiconto, la intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile, e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza ["la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre "la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento.

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Statuto, "il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo".

I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata "Funzionamento dei gruppi consiliari").

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, "a ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza; unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.

L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari".

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del

decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni") - l'art. 3 della legge in esame prevede che, "a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente".

5. Rendiconto del Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde"

Come è stato detto, con nota prot. n. 3228/23, trasmessa a mezzo PEC in data 28 febbraio 2023 a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 1416/23, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2022 - XI Legislatura, del Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde", di cui all'allegato prospetto redatto secondo il modello approvato con DPCM 21/12/2012.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	38.924,16
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0
3)	Altre entrate (specificare)	0
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	5.348,46
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0
	TOTALE ENTRATE	44.272,62
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	23.597,82
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	3.210,10
7)	Spese postali e telegrafiche	0
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0
9)	Spese di cancelleria e stampati	0
10)	Spese per duplicazione e stampa	0
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0

13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0
16)	Altre spese - (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta c/c e bonifico al consiglio regionale per chiusura conto)	171,90
	TOTALE USCITE	26.979,82
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	5.348,46
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	38.924,16
	USCITE pagate nell'esercizio	26.979,82
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento al 31/12/2022	17.292,80
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2022 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad € 38.924,16 quale contributo 2022 per le spese di funzionamento del Gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 26.979,82 , di cui euro 23.597,82 per spese relative a contratti di gestione e comunicazione web (U 5) ed euro 3.210,10 per spese di consulenza, studi ed incarichi (U 6) ed euro 171,90 per Altre spese (U 16).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2022, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad € 17.292,80.

5.1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento.

Giova premettere che il Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos - Europa Verde" risulta composto da n. 4 Consiglieri regionali. Nell' esercizio 2022 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 38.924,16.

La seguente tabella riporta gli importi delle rate liquidate in base alle determine del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania", con le quali sono stati trasferiti i fondi al Gruppo de quo.

Mese	Incasso
gen-22	3.493,68
feb-22	3.493,68
mar-22	3.493,68
apr-22	3.493,68
mag-22	3.493,68
giu-22	3.493,68
lug-22	3.493,68
ago-22	3.493,68
set-22	2.743,68
ott-22	2.743,68
nov-22	2.743,68
dic-22	2.743,68
	38.924,16

Come è stato detto l'entità del fondo di funzionamento delle spese del Gruppo, erogato dal Consiglio regionale, dipende dalla composizione in termini numerici del Gruppo consiliare e dalla popolazione residente in Campania.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: "in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 10 gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare composto da quattro Consiglieri, ai sensi dell' art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell' art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di € 3.493,68 (=5.000+(0,05x5.590.681/51consig1ieri)= 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 4= € 3.493,68.

5.2. Esecuzione della deliberazione della Sezione n. 47/FRG del 22/4/2022 e riduzione del contributo.

Con la pronuncia di accertamento n. n. 47/FRG del 22/4/2022, questa Sezione dichiarava la parziale irregolarità del rendiconto per l'esercizio 2021 e disponeva la

restituzione della somma di euro 19.000,00. La predetta deliberazione non veniva impugnata da parte del Gruppo dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione ex art. 11 comma 6 del c.g.c..

Dovendo provvedere alla restituzione il Gruppo chiedeva e veniva autorizzato (giusta determina dell' UdP n. 110 del 15/09/2022) a "restituire detta somma con la seguente modalità: euro 3.000,00 nel 2022; euro 6.000,00 nel 2023; euro 6.000,00 nel 2024; euro 4.000,00 nel 2025" fatta salva l'applicazione del comma 3 sexies dell'art. 3 della L. R. n. 6/1972 e succ. modd., che disciplina l'ipotesi in cui "la legislatura dovesse interrompersi prima della scadenza naturale".

Al fine di rimborsare le quote previste dal "piano di rientro" autorizzato, il contributo mensile erogato dal Consiglio al Gruppo è stato pari ad euro 2.743,68, consentendo la restituzione di euro 750,00 da settembre a dicembre 2022, per un totale di euro 3.000,00. Nell'anno 2022, pertanto, i trasferimenti effettuati dall' Amministrazione ed accreditati sul conto corrente del Gruppo ammontano, a complessivi euro € 38.924,16 anziché ad euro 41.924,16.

5.3. Fondi trasferiti per spese di personale.

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti

a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale" è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente pronuncia di accertamento). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. Registrazioni contabili e Integrazione documentale. Veridicità.

Sotto il profilo delle carenze documentali, la Sezione, in via istruttoria, rilevava la mancata trasmissione del "Disciplinare sulle modalità di gestione e tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.p.c.m. 2 dicembre 2012" che, come riportato nelle nota integrativa trasmessa a corredo del rendiconto 2022, era stato approvato "*Nella riunione del Gruppo del 17/11/2020*". La suesposta criticità è stata superata, avendo il Gruppo integrato la suddetta lacuna documentale.

La Sezione, in via istruttoria, richiedeva altresì di fornire chiarimenti sul cambio di denominazione del Gruppo, di indicare le norme statutarie e regolamentari che prevedono tale possibilità per il gruppo nel corso della tornata amministrativa, nonché di trasmettere l' eventuale comunicazione del cambio di denominazione inviata al Presidente del Consiglio regionale, sottoscritta da tutti i Consiglieri del gruppo.

Sul punto il Gruppo ha precisato che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento interno della Regione Campania, "non esiste alcun divieto per la modifica della denominazione" ed ha allegato le comunicazioni effettuate agli organi competenti per il cambio di denominazione, ed i verbali di seduta consiliare nei quali il Consiglio ha preso atto del cambio di denominazione.

Il Collegio prende atto della intervenuta regolarizzazione e ritiene superati i rilievi.

Con riferimento ai Fondi trasferiti per spese di funzionamento del Gruppo in esame, il Collegio, in via istruttoria, ha rilevato una discrasia tra la "Situazione finanziaria emergente alla chiusura dell'esercizio", secondo cui il "Fondo finale per le spese di funzionamento" ammonta ad € 17.292,80 e l'estratto conto contenente il dettaglio dei movimenti del conto corrente che registra un saldo al 31.12.2022 pari ad euro 16.757,58.

Orbene va sul punto rimarcato che secondo quanto prescritto dall' Articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese) dell' Allegato «A» D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 "1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari dei Consigli regionali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza. 2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge" ,

In tal senso, il successivo Articolo 4 sulla "Tracciabilità dei pagamenti" prescrive che "1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente".

Sul punto, il Gruppo si è limitato a riferire che *"La discrasia rilevata tra il saldo della tabella del rendiconto finanziario e il saldo dell'estratto conto al 31/12/2022 è rappresentata dal saldo di cassa giacente alla medesima data. Per mero errore materiale nel terzo trimestre è stata prelevata la somma di euro 500,00 e nel quarto trimestre la somma di euro 40,00. Dette somme, non utilizzate, vanno sommate al saldo sul conto corrente".*

Dall' esame dell' estratto conto n. 001/2022 del C/C N. 1000/176373, trasmesso dal Gruppo a corredo del rendiconto 2022, risulta operato un prelievo di € 500,00 in data 11/07/2022 ed un prelievo di € 40,00 in data 14/10/2022, senza che di tali spese venga prodotta alcuna documentazione giustificativa, secondo quanto previsto in ordine alla correttezza del su riportato comma 3 dell'art. 1 dell' All. A al DPCM, con particolare riferimento al principio di cui alla lett. a) secondo cui "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo".

Pertanto, per quanto rilevato, il "Fondo finale per le spese di funzionamento" deve essere rettificato in conformità, decurtando altresì dalle Uscite pagate

nell'esercizio la spesa complessiva di € 540,00 non rendicontata da ritenersi, sotto il profilo della veridicità, irregolare, i cui importi dovranno, secondo il richiamato principio di veridicità, collimare con le voci registrate nell'estratto conto intestato al Gruppo.

7. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (U-5).

Relativamente alla voce n. 5 "Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" dal rendiconto 2022 emerge l'effettuazione di spese per un Totale di € 23.597,82 (recte: 23.598,04) , per i seguenti incarichi:

a) Incarico conferito alla società televisiva Televomero, per un costo complessivo di € 4.200,00;
b) Incarico conferito alla società Dreamer S.r.l.s. per la realizzazione e trasmissione di un programma sull'emittente Teleclub Italia Canale 77 per l'importo forfettario complessivo di € 1.464,00;
c) Incarico di Ufficio stampa stipulato con il dott. Valerio Di Salle -Consigliere P. Di Fenza per l'importo complessivo di 2.083,80;
d) Incarico di Ufficio stampa stipulato con il Sig. Umberto Russo - Consigliere Giuseppe Sommese, per un costo complessivo di € 15.850,24.

7.2 Rilievi comuni a tutti gli incarichi.

Fermo restando quanto si osserverà partitamente con specifico riguardo alle singole voci di uscita nella successiva trattazione, di seguito si procede ad enucleare le controdeduzioni trasmesse in riscontro ai rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

7.2.1 Integrazione documentale e Autorizzazioni alla spesa.

Sotto il profilo delle carenze documentali la Sezione, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, rilevava la mancata trasmissione del contratto stipulato con ciascun operatore economico. L'oggetto delle prestazioni (vedasi, ut alias, "comunicazione istituzionale attività del consigliere regionale" ovvero "attività di ufficio stampa") e il costo delle stesse, venivano individuati dalla richiesta di autorizzazione del consigliere regionale e/o talvolta, dall'allegato preventivo fornito

dalla società contraente. Risultava altresì mancante la necessaria rendicontazione da parte dell'operatore economico dell' attività svolta.

In riferimento ai contratti stipulati con le società Televomero e Teleclub Italia il Gruppo ha precisato che il contratto stipulato *"è rappresentato dall' accettazione del preventivo. Il codice civile stabilisce che il contratto si ritiene concluso solo a seguito dell'incontro delle volontà delle parti, ossia quando la proposta dell'una viene accettata integralmente e senza riserve dall'altra. Pertanto si ritiene adempiuta la prescrizione di depositare il contratto, avendo fornito la proposta firmata per accettazione"*.

Sul punto, per ciò che concerne la richiesta della Sezione di riferire, in ordine agli inviti agli operatori, in merito alle modalità di individuazione del contraente e all'espletamento delle procedure comparative di selezione, il Gruppo ha messo in evidenza che *"per la scelta di Televomero e di Teleclub Italia, si è proceduto nel solco dei periodi precedenti. Entrambe le emittenti hanno un bacino di utenza tale, da poter adeguatamente diffondere la comunicazione istituzionale"*.

Rispetto al profilo formale della mancata trasmissione dei documenti di riconoscimento per le dichiarazioni trasmesse telematicamente, ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR 445/2000 nonché dei curricula delle società e dei professionisti nel loro ambito eventualmente individuati per svolgere l'attività richiesta, il Gruppo ha trasmesso copia dei documenti di riconoscimento, i curricula/portfolio delle società e dei professionisti nonché, per le società, anche le visure camerali al fine di individuarne il legale rappresentante, le dichiarazioni delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/ 2013, né quelle di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica, rese dal legale rappresentante e dai professionisti dagli stessi individuati per poter svolgere l'incarico. Le suesposte criticità sono state, quindi, superate, avendo il Gruppo integrato le suddette lacune.

Sotto il diverso profilo dell'irregolarità fiscale delle fatture, il Collegio ha rilevato infine, l'assenza, sulle fatture emesse da un professionista incaricato, dell'imposta di bollo di euro 2,00, prevista per tutti i contratti di importo superiore ad euro 77,47. Sul punto il Gruppo ha comunicato l'avvenuta regolarizzazione del bollo, mediante la riproduzione della dichiarazione del professionista, di assolvimento dell'imposta di bollo.

Il Gruppo ha integrato, altresì, le carenze rappresentate in sede di comunicazione in riferimento alla mancata trasmissione delle autorizzazioni alla spesa

ed ha provveduto, per quanto riguarda l'incarico conferito al dott. Di Salle, ad allegare, a ratifica dell'approvazione della spesa, l'autorizzazione sottoscritta dal Vicepresidente. Il Collegio prende atto della intervenuta regolarizzazione, le suesposte criticità possono ritenersi, quindi, superato avendo il Gruppo integrato le suddette lacune.

7.2.2. Necessità.

Con riguardo al profilo della necessità dell'incarico, la Sezione, in via istruttoria richiedeva la trasmissione dell'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, con correlata specificazione delle qualifiche e le mansioni assegnate.

Sul punto, il Gruppo ha riscontrato che il personale in servizio presso il Gruppo consiliare, si compone di due unità di cui un dipendente Categoria C6, con l'incarico di Coordinatore del Gruppo e un dipendente Categoria C1, con funzione di impiegato amministrativo. Sul punto il Gruppo ha peraltro rappresentato che "*Nessuna delle due figure possiede le competenze relative alla spesa sostenuta*".

Tenuto conto che il Gruppo è composto da quattro consiglieri, considerate le due sole unità di personale non in possesso del titolo richiesto data la natura dell'incarico, si ritiene superato il rilievo.

7.2.3 Oggetto dell'incarico.

In sede di comunicazione, si richiedeva di chiarire, ai fini della verifica della corretta competenza finanziaria delle entrate e delle uscite, se tutti i crediti e debiti fossero stati rispettivamente incassati e pagati ovvero quante delle entrate e delle uscite corrispondono a debiti e crediti non ancora fossero estinti, avendo cura di trasmettere, nel caso sussistessero dei resti di pagamento o incasso non inclusi nel rendiconto, ad integrazione, il conto dei residui attivi e passivi, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

In particolare, riguardo all'oggetto dell'incarico conferito alla società Dreamers S.r.l. per la realizzazione e trasmissione di un programma sull'emittente - Teleclub Italia Canale 77 , per ciò che concerne l'importo desunto dal preventivo e quantificato nell'importo forfettario di € 1.952,00, per la "realizzazione di un'intervista mensile da settembre a dicembre dal costo di € 488,00 comprensivo di IVA a puntata", la Sezione

rilevava come lo stesso non risultasse coerente con l'importo complessivo delle fatture liquidate pari a € 1.464,00. In particolare, mentre in nota integrativa veniva attestato che "la fatturazione è stata mensile [e che] nel corso del 2022 sono state fatturate e pagate le attività relative ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre", dalla documentazione versata in atti, emergeva, contrariamente, la liquidazione delle sole fatture relative ai mesi di settembre ed ottobre (v. € 488,00 per il servizio di comunicazione ed ufficio stampa del mese di settembre 2022 rif. fatt. n. 219/22 del 28/09/22 - e € 976,00 per il servizio di comunicazione ed ufficio stampa del mese di ottobre 2022 - rif. fatt. n. 267/22 del 24/11/2022).

Sul punto il Gruppo ha riferito che "*La fattura 219/2022 contiene le attività svolte nel mese di settembre 2022 e pagate per euro 488,00 iva compresa. La fattura n. 267/2022 contiene il riferimento alla fatturazione relativa a due mesi ma, per un refuso di stampa, viene indicato due volte il mese di ottobre. In realtà a seconda riga di fatturazione è relativa al mese di novembre 2022. Nella redazione del rendiconto finanziario, si è utilizzato il criterio di cassa e non quello di competenza.* **Nel caso specifico, per Teleclub Italia, è stato rendicontato l'importo pagato di 1.464,00.** *Il saldo relativo all'incarico conferito nel 2022 (il mese di dicembre 2022 per euro 488,00) sarà rendicontato con il rendiconto relativo all'anno 2023*". Tale importo collima con quanto riportato nell'estratto conto fornito dal Gruppo. Pertanto alla luce dei suesposti chiarimenti il rilievo si intende superato.

In disparte, quanto si rileverà sotto il diverso profilo dell'inerenza e del divieto di commistione (v. infra § 8), il Gruppo ha provveduto a trasmettere il contratto stipulato per il procedimento di conferimento di incarico conferito al dott. Di Salle, in relazione al quale, per ciò che concerne il costo della prestazione, in via istruttoria, la Sezione rilevava, in assenza di contratto, una lieve discrasia rispetto al compenso pattuito di € 2.000,00, determinata dal pagamento della quota INPGI 4%. Sul punto il Gruppo ha chiarito che "*nella redazione del rendiconto finanziario, si è utilizzato il criterio di cassa e non quello di competenza. Per cui gli importi indicati nel rendiconto finanziario corrispondono a quelli effettivamente pagati. La differenza riscontrata tra l'importo autorizzato e quello effettivamente sostenuto, diverge, effettivamente, per il calcolo della quota INPGI del 4%.* ***Per cui si conferma che l'importo effettivamente pagato e rendicontato è pari euro 2.083,80***".

Va, invero, precisato che, secondo l' art. 2 del contratto trasmesso ad integrazione con la richiamata nota di riscontro, emerge che il compenso professionale

complessivamente pattuito doveva essere pari "ad euro 1.668,00 comprensivo di ogni onere, cassa professionale e dell' Iva se dovuta". Pertanto, a fronte di una spesa complessivamente liquidata pari ad 2.083,80 (rif. Fatt. n. 5 del 19/04/23 di € 833,52; fatt. n. 6 del 19/04/2022 di € 833,52 e fatt. n. 7 del 19/04/23 di € 416,76), deve ritenersi irregolare la spesa di € 415,8. Senonché, tale rilievo risulta secondario rispetto all'ulteriore profilo rilevato sulla inerenza, parziarietà dei reports e divieto di commistione), da ritenersi assorbente ai fini della declaratoria di irregolarità complessiva della spesa.

Analogamente, in riferimento all' incarico di Ufficio stampa stipulato con il Sig. Umberto Russo, per un costo complessivo di € 15.850,00, risultava una discrasia fra l'importo dell'affidamento e l'importo liquidato, pertanto si chiedeva di fornire chiarimenti, avendo cura di trasmettere anche in tal caso ad integrazione, il conto dei residui attivi e passivi, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale. *Sul punto il Gruppo ha precisato che "Si evidenzia che la fattura n. 6 del 31/03/2022 si riferisce al periodo di marzo 2022. Per un mero refuso di stampa, il professionista ha indicato nell'oggetto la quota mensile di febbraio 2022 e non quella corretta di marzo 2022. Si evidenzia altresì che per accordi intervenuti successivamente tra il gruppo ed il professionista, le attività relative ai mesi di novembre e dicembre non sono state pagate e non verranno pagate nemmeno nel corso del 2023. Per cui la* ***spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2022 è stata complessivamente pari ad euro 15.850,24*****".**

Alla luce dei chiarimenti forniti, va evidenziato che il Totale della voce U5) per spese relative a contratti di gestione e comunicazione web (U 5) risulterebbe essere pari ad € 23.598,04 anziché ad 23.597,82. Ad ogni modo, fermo restando che allo stato non risultano tramessi i surriferiti accordi intercorsi successivamente tra il Gruppo e il professionista, in base ai quali le attività espletate nei mesi di novembre e dicembre non sarebbero state liquidate, seppur a fronte di attività di cui il professionista incaricato ha provveduto ad inviare la relativa relazione descrittiva dei reports, va evidenziato che tale rilievo risulta secondario rispetto all' ulteriore profilo che si va ad esaminare (v. ut infra par § 8.1) sotto il diverso profilo della inerenza, parziarietà dei reports e divieto di commistione, e pertanto è da ritenersi assorbente ai fini della declaratoria di irregolarità complessiva della spesa.

8. Procedure di conferimento dell'incarico.

In riferimento alla procedura di affidamento dell'incarico, per ciò che concerne l'incarico conferito al dott. Di Salle, in via istruttoria si rappresentava che la prestazione richiesta al professionista sembrava inquadrarsi nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01 ss.mm.ii.. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Anche in riferimento all' incarico di Ufficio stampa stipulato con il Sig. Umberto Russo-Consigliere Giuseppe Sommese, in sede di comunicazione ex art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, questa Sezione richiedeva chiarimenti in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi in esame e ai criteri di selezione del contrente privato, definito come "fiduciario" (v. "premesse" del contratto) senza che risultasse in alcun modo provata la "specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito, risultante da apposito curriculum" (v. art. 16 lett. d) del disciplinare del Gruppo).

Senonché, dall'oggetto e dal contenuto dei singoli contratti, venendo in rilievo l'affidamento ad un professionista di un servizio di natura intellettuale, in relazione al quale, tenuto conto del valore del servizio, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire lo svolgimento di una procedura negoziata così come previsto dall' art. 15 del disciplinare del Gruppo prevede che "a) A prescindere dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 [rectius d.lgs. 50/2016, n.d.r.] le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo e ciò al fine di attuare i criteri della trasparenza, concorrenza ed economicità b) E' d' obbligo il preventivo con offerta economica migliore; in caso di scelta diversa è necessario fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta".

Sul punto il Gruppo ha rilevato per entrambi gli incarichi che "*trattasi di contratto per il quale non è necessario procedere mediante l'indizione di una procedura negoziata. Ciò in quanto la prestazione è di natura intellettuale, presupponendo, quindi, un rapporto intuita personae. A conferma di quanto sopra si evidenzia altresì che dalla lettura dell'art. 50 del Dlgs 50/2016 si evince in maniera incontrovertibile che gli affidamenti aventi ad oggetto una prestazione di natura intellettuale possono avvenire senza la previa indizione di una procedura negoziata. L'attività di divulgazione/comunicazione è fatta nel rispetto dell'ideologia politica del*

consigliere incaricando; è evidente, quindi, che la scelta del professionista (giornalista) non può che avvenire mediante un affidamento diretto. Diversamente si arriverebbe al paradosso di affidare l'incarico a professionisti inidonei a svolgere il previsto incarico in quanto, un dato su tutti, ma dirimente, di diverso orientamento politico. E ciò, a definitiva conferma dell'intuito personae ovvero della necessità, oltre che legittimità, dell'affidamento diretto".

A tal proposito, osserva il Collegio che tenuto conto della peculiare natura pubblicistica dei gruppi consiliari nell'esercizio delle funzioni istituzionali all'interno del Consiglio regionale (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 622/2021 e Cass. SS.UU. n. 5590/2020), alimentate da risorse finanziarie assegnate a quest'ultimo a carico del bilancio regionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014), la gestione, da parte del Gruppo, dei contributi ricevuti non è libera nei fini, ma deve essere necessariamente propedeutica all'esercizio della propria funzione istituzionale, proprio in ragione della provenienza pubblica delle risorse ricevute e della confluenza del bilancio dei Gruppi consiliari in quello della Regione (v. SSRR. spec. comp. n. 19/2022/RGC). Ciò nonostante, è indubbio che determinati incarichi, in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica che il Gruppo svolge in seno all'Assemblea regionale e, dunque, della marcata componente fiduciaria che li connota, possano configurarsi come incarichi fondati sull'*intuitu personae*. Per le considerazioni esposte, tuttavia tale valutazione va effettuata caso per caso, in relazione al singolo incarico, non potendo la componente "fiduciaria" essere considerata *in re ipsa* per il solo fatto che l'incarico venga conferito da un Gruppo consiliare.

Nella fattispecie, il Collegio ravvisa negli incarichi conferiti la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che *"è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)"*. Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n. SC CAM/61/2022/FRG).

Cionondimeno, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno del Gruppo con specifico riferimento alle modalità di affidamento, il Collegio richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità

dell'incarico e quindi la possibilità di divergere da quanto prefigurato in fase di autoregolamentazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti va ad ogni modo rimarcato quanto già rilevato in fase istruttoria secondo cui l'attività oggetto di conferimento fosse da inquadrare tra le Spese, consulenze studi e incarichi rendicontabili alla voce U-6 piuttosto che alla voce U-5 (riferita a "Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web") per cui sotto tale aspetto occorrerebbe procedere a regolarizzare e rettificare il rendiconto. Anche tale rilievo risulta secondario rispetto al diverso profilo della inerenza, parziarietà dei reports e divieto di commistione (v. *ut infra* par § 8.1), che pertanto è da ritenersi assorbente ai fini della declaratoria di irregolarità complessiva della spesa degli incarichi in esame.

8.1 Inerenza e riferibilità della spesa. Divieto di commistione.

In fase di comunicazione la Sezione ha rilevato in ordine agli incarichi conferiti che la scarna documentazione trasmessa dal Gruppo a corredo del rendiconto e l'impossibilità di accedere ai contenuti dei link indicati a riprova dell'attività svolta, non solo contravveniva all'obbligo di completezza della documentazione (art. 3, cit. D.P.C.M.), per quanto ostacolava la verifica dell'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012), oltre che la verifica del rispetto del divieto previsto dal richiamato DPCM in ordine alle spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

In riscontro ai rilievi formulati, il Gruppo ha provveduto ad allegare la documentazione mancante argomentando, circa la riferibilità della spesa anche al singolo consigliere, che "*Relativamente all'inerenza di tali spese si precisa che l'art. 1 comma 4 lettera d) del DPCM del 21/12/2012 prevede la possibilità che le spese autorizzate e sostenute dal gruppo possono riguardare anche l'attività afferente al singolo consigliere. Analoga previsione è contenuta nel disciplinare per la gestione delle risorse del gruppo. Per cui è di tutta evidenza l'inerenza della spesa riferibile ai singoli consiglieri*".

In particolare, in riferimento agli incarichi conferiti alle società Televomero e a Teleclub Italia, il Gruppo, per quanto concerne la dimostrata mancanza di attività di comunicazione nel periodo di divieto prescritto in materia di par condicio, ha attestato

che "*Si conferma che le trasmissioni del consigliere Borrelli su Televomero e del consigliere Di Fenza su Teleclub Italia sono state sospese durante il periodo elettorale*". Con riferimento, invece, all'avvenuta "consegna del lavoro", il Gruppo ha messo in evidenza che "*trattandosi di trasmissioni televisive, la prova è rappresentata dalla messa in onda delle singole registrazioni. In ogni caso, in questa sede vengono depositate alcune immagini, estratte dalle trasmissioni televisive, che documentano la relativa messa in onda.*

In particolare, riguardo all' incarico conferito alla società televisiva Televomero, per un costo complessivo di € 4.200,00, il Collegio chiedeva specifici chiarimenti in ordine alla circostanza secondo cui nella nota integrativa al rendiconto veniva rappresentato che "in alto a destra per tutta la durata della trasmissione compare il logo del Gruppo in sovraimpressione", non evincibile peraltro in nessun altro documento allegato nel fascicolo trasmesso a corredo del rendiconto in esame. Il Gruppo sul punto non ha fornito ulteriori chiarimenti, tuttavia il Collegio ritiene che il post isolato non valga ad inficiare una prestazione per il resto resa in conformità all'incarico ricevuto.

In riferimento all'attività svolta dal giornalista Di Salle, sulla riferibilità dell'attività al consulente incaricato, con riferimento, all'avvenuta "consegna del lavoro", il Gruppo ha invece precisato che "*non vi sono prescrizioni circa le modalità di consegna*", *mettendo in evidenza che "il professionista, per evidenti esigenze di rapidità ha utilizzato le comunicazioni prima di tutto telefoniche e/o a mezzo modalità semplificate oramai proprie della quotidianità (wathsapp). Inoltre, allo stesso, è stato conferito il controllo completo di accesso al profilo social del consigliere Di Fenza, in maniera tale che il Di Salle ha potuto operare direttamente e con immediatezza. Il Di Salle, quindi, ha lavorato sfruttando la possibilità di pubblicare sui Social documenti attestanti l'attività istituzionale del consigliere, che valutata, di volta in volta, l'opportunità o meno della pubblicazione*".

Anche in riferimento all'incarico conferita al dott. U. Russo il Gruppo ha analogamente motivato che, con riferimento, alla riferibilità dell'attività in oggetto al professionista incaricato, "*all' avvenuta "consegna del lavoro" si osserva che non vi sono prescrizioni circa le modalità di consegna. In particolare, il professionista, per evidenti esigenze di rapidità ha utilizzato le comunicazioni prima di tutto telefoniche e/o a mezzo modalità semplificate oramai proprie della quotidianità (wathsapp). Inoltre, allo stesso, è stato conferito il controllo completo di accesso al profilo social del consigliere Sommese, in maniera tale che il Russo ha potuto operare direttamente e con immediatezza. Il Russo, quindi, ha lavorato sfruttando la possibilità*

di pubblicare sui Social documenti attestanti l'attività istituzionale del consigliere, che valutata, di volta in volta, l'opportunità o meno della pubblicazione".

Per quanto concerne la dimostrazione della mancanza di attività di comunicazione nel periodo di divieto prescritto in materia di par condicio , il Gruppo ha poi riferito che: "*l'incarico conferito al Di Salle, è terminato nel mese di Aprile 2022, e quindi non si sovrappone con il periodo elettorale*" .

Sennonché, sotto il diverso profilo dell'inerenza, la Sezione rimarcava l'assenza di reports periodici illustrativi dell'attività svolta, non potendo assumere efficacia probatoria la trasmissione di tre comunicati stampa privi di sottoscrizione (riportanti con apposizione a penna le date del 21-01-22, il 07-02-22 e il 24-02-22). Non risultava, allo stesso modo, provata la riferibilità della attività in oggetto al consulente incaricato, mancando a titolo meramente esemplificativo le copie delle mail che attestassero l'avvenuta comunicazione tra lo stesso e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermassero l'avvenuta "consegna" a quest' ultimo del lavoro eseguito, non potendosi anche in questo caso attribuire efficacia probatoria alla allegata mail del 08-04-2022, attestante la corrispondenza tra soggetti diversi dai singoli contraenti (vedasi mail inviata da Teresa Formisano a Di Fenza P.).

Sul punto il Gruppo si è limitato a riferire che "relativamente all'inerenza di tali spese che l'art. 1 comma 4 lettera d) del DPCM del 21/12/2012 prevede la possibilità che le spese autorizzate e sostenute dal gruppo possono riguardare anche l'attività afferente al singolo consigliere".

Per tale ragione la rilevata lacuna documentale non è stata colmata, circostanza questa resa ancora più evidente dal fatto che, con la nota di chiarimenti del 14 aprile 2023, anziché offrire maggiori elementi documentali a supporto ha trasmesso pochi reports della giornalista, relativi alle attività svolte nel periodo contrattuale pattuito, nelle quali, in alcuni casi, è impresso il simbolo del partito e la scritta: "*Moderati con Manfredi*", in altri accanto al simbolo del partito lo slogan: "*Vota Moderati #con Manfredi un mare di opportunità*". Si rileva pertanto l'irregolarità della spesa in ordine al mancato necessario collegamento delle prestazioni offerte dal singolo professionista con l'attività istituzionale del Gruppo, in violazione del divieto di commistione tra le risorse dei Gruppi e quelle a vario titolo riconducibili all' esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale. (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità delle spese sostenute dal singolo consigliere

nell'espletamento del proprio mandato (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.) con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi.

Permangono, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, le ragioni che impediscono, anche sotto questo diverso profilo, di considerare regolare la spesa relativamente all'incarico conferito al sig. Valerio Di Salle per l'importo di € 2.083,80.

In riferimento all' incarico di Ufficio stampa stipulato con il dott. Umberto Russo, la Sezione evidenziava, parimenti, che la rilevata carenza documentale non consentiva nemmeno di verificare il rispetto del divieto previsto dal richiamato DPCM in ordine alle spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vigeva il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio. Dalla documentazione trasmessa emergeva, invece, come il professionista riferisse di attività effettuate nelle date in cui vigeva il divieto in esame (vedasi un report del 13 settembre 2022 avente ad oggetto "Intervista Quotidiano Cronache di Napoli" e una rassegna stampa e del 10 agosto, 5 settembre e 15 settembre). Anche tale lacuna documentale non è stata colmata dal Gruppo. Vieppiù, in sede istruttoria la Sezione rilevava che tra l' oggetto della richiesta di autorizzazione e il contratto emergeva una non perfetta sovrapposizione delle prestazioni affidate. Infatti, mentre nella richiesta di autorizzazione veniva indicata "l'attività di ufficio stampa, per la diffusione di comunicati stampa" con il contratto viene altresì affidata oltre alla "attività di ufficio stampa del Consigliere" e "l'attività di comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di comunicazione", anche "la rassegna stampa e segnalazione di tutto ciò che riguarda l'attività istituzionale dei consiglieri del gruppo". Tale attività, come emergeva dalla documentazione trasmessa, sembrava, tuttavia, sovrapporsi all'ordinario servizio di rassegna stampa messo a disposizione per tutti i gruppi consiliari direttamente dal Consiglio regionale come dimostrato dalla presenza in calce alla rassegna della società di comunicazione Telepass Servizi di Media Monitoring).

Anche in tal caso il Gruppo non ha fornito i chiarimenti richiesti.

Occorre peraltro rilevare che già con riferimento all'incarico conferito al Sig. U. Russo in favore del medesimo Consigliere rendicontato nell'esercizio precedente, questa Sezione aveva messo in evidenza la sussistente distonia tra autorizzazione e contratto, con conseguente eccedenza dello stesso rispetto all'oggetto che ipoteticamente avrebbe dovuto contenere (V. delibera SCCAM/47/2022 FRG).

I controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 39/2014) e contabile (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sentenze 13 n. 25/2017/EL, n. 27/2017/EL e n. 28/2017/EL) si risolvono in verifiche di tipo necessariamente ed esclusivamente documentale, con la conseguenza che, per legge, incombe su ciascun gruppo l'onere di supportare il rendiconto con la completa documentazione idonea a dare riscontro congiunto ai parametri dell'inerenza, della congruenza e dell'effettività della spesa compiuta, attraverso la dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligazione indicata nella causale (cfr. Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione Sentenza n. 25/2017/EL). Permangono, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, le ragioni che impediscono di considerare regolare la spesa *de qua* limitatamente all'incarico pari ad € 15.850,24 attribuito al sig. Umberto Russo.

9. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Relativamente alla voce n. 6) "spese consulenze, studi ed incarichi", dal rendiconto 2022 emergevano spese per il complessivo importo di euro 3.210,10, per i seguenti incarichi:

- "Piano di comunicazione" Incarico ad Agenzia "Ex" di Giuliano Tizzano Consigliere Di Fenza per un importo pari al pagamento del rateo di dicembre 2021 per € 250,10;
- "Piano di comunicazione" Incarico al sig. Pasquale Incarnato, Consigliere Frezza, per un importo rendicontato pari al pagamento del rateo 2021 per € 2.960,00

In fase istruttoria, la Sezione, rilevata l'assoluta lacunosità della documentazione a supporto, chiedeva tutta la documentazione relativa alle sopra riportate spese afferenti agli incarichi attribuiti al medesimo professionista nel 2021 e nel 2022 comprensiva di contratti, fatture, report e ogni atto idoneo a rendere possibile il prescritto controllo di correttezza e veridicità, d'inerenza e di riferibilità al professionista dell'attività svolta; per i resti di pagamento, il conto dei residui passivi 2021 e 2022, con indicazione del relativo titolo.

In sede di riscontro il Gruppo ha allegato la documentazione probatoria richiesta, riferendo, altresì, che "*il pagamento effettuato all'Agenzia riguarda il rateo di dicembre 2021, relativamente al contratto trasmesso in sede di rendicontazione delle spese 2021*" e che il pagamento effettuato al Sig. Incarnato "*riguarda il rateo del 2021. Nel 2022 al Sig. Pasquale Incarnato è stato conferito analogo incarico. Il pagamento dell'importo è stato effettuato nel corso del 2023*". Infine in ordine alle procedure di conferimento dell'incarico, il Gruppo ha rappresentato che "*per il sig. Incarnato trattasi di contratto per il quale non è necessario procedere mediante l'indizione di una procedura negoziata. Ciò in quanto la prestazione è di natura intellettuale, presupponendo, quindi, un rapporto intuitu personae. A conferma di quanto sopra si evidenzia altresì che dalla lettura dell'art. 50 del Dlgs 50/2016 si evince in maniera incontrovertibile che gli affidamenti aventi ad oggetto una prestazione di natura intellettuale possono avvenire senza la previa indizione di una procedura negoziata. L'attività di divulgazione/comunicazione è fatta nel rispetto dell'ideologia politica del consigliere incaricando; è evidente, quindi, che la scelta del professionista (giornalista) non può che avvenire mediante un affidamento diretto*".

Nella fattispecie, il Collegio ravvisa negli incarichi conferiti, la presenza di elementi che ne giustificano la qualificazione in termini fiduciari in ragione dello stretto collegamento con l'attività politica e le descritte peculiarità del Gruppo, come si desume dall'analisi dell'oggetto contrattuale (art. 1) che "*(...) è quello di informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa (...)*". Trattasi, dunque, di comunicazione istituzionale dei contenuti politici dell'attività svolta dal Gruppo in seno al Consiglio regionale" (v. delibera n. SCCAM/ 61/2022/FRG). Cionondimeno, tenuto conto delle previsioni del disciplinare interno del Gruppo con specifico riferimento alle modalità di affidamento, il Collegio, anche in questo caso, richiama l'attenzione per il futuro sulla necessità di una motivazione analitica che metta in luce le peculiarità dell'incarico e quindi la possibilità di divergere da quanto prefigurato in fase di autoregolamentazione.

10. Conclusioni.

Per le suddette considerazioni, questa Sezione ritiene irregolare la spesa complessiva di 18.474,04, di cui:

- euro 540,00 per somme oggetto di Prelievo e non rendicontate nel Fondo di cassa finale per spese di funzionamento;

- euro 2.083,80 relativa al contratto di incarico professionale stipulato tra il Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde" e il professionista dott. Valerio Di Salle, sottoscritto il 10 gennaio 2022, con cui è stato affidato al predetto professionista l'incarico di "comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di comunicazione" per il Consigliere Pasquale Di Fenza" (rif. fatt. n. 5-6-7/2022);
- euro 15.850,24 relativa al contratto di incarico professionale stipulato tra il Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde" e il professionista dott. Umberto Russo, sottoscritto il 01 febbraio 2022, con cui è stato affidato al predetto professionista l'incarico di "Ufficio stampa del Consigliere Giuseppe Sommese; "comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di comunicazione"; rassegna stampa e segnalazione di tutto ciò che riguarda l'attività istituzionale dei Consiglieri del Gruppo" (rif. fatt. nn. 4-6-8-9-10-12-14/22).

Alla pronuncia di accertamento di irregolarità della Sezione regionale consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, d.l. n. 174/2012 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

Come è stato evidenziato nel § 3, la Sezione regionale non adotta una statuizione di condanna alla restituzione delle somme inerenti alle voci di spesa affette da irregolarità, in quanto tale effetto deriva direttamente dalla legge. Dall'accertamento dell'irregolarità discende, invece, un effetto conformativo consistente nella doverosa attivazione dell'Assemblea regionale ai fini del recupero delle somme dovute.

Al riguardo, per completezza, mette conto evidenziare che l'art. 3 – quinquies della citata legge regionale n. 6/1972, aggiunto dall'articolo 26, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6, prevede che, in caso di accertamento della "non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti", l'obbligo di restituzione "si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

- accerta la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Azione - Centro Democratico - Demos – Europa Verde" con esclusione della posta di € 18.474,04 relativa agli incarichi affidati al dott. Valerio di Di Salle e al dott. Umberto Russo, comprensiva di € 540,00 oggetto di prelievi non rendicontati.

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza;

- dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per la Campania della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023.

I Magistrati relatori

Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 27 APR. 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato